



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 96 della Commissione del 3 febbraio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto prot. 2854 dell'11 febbraio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" con sede in Palermo, Via Gino Marinuzzi n. 3, è stato designato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa";

Vista la nota prot. 928 del 19 gennaio 2018 con la quale il "Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP" ha confermato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa";

Considerato che il 29 gennaio 2018 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo per la indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa IGP", nonché il relativo tariffario;

Considerato che il medesimo piano, ritenuto conforme, con allegato il tariffario, è stato trasmesso alla Regione Siciliana con nota prot.n. 1536 del 30.01.2018, al fine di acquisire un parere di competenza;

Considerato che la Regione sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare la suddetta Struttura ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa IGP"

D E C R E T A:

Articolo 1

(Designazione)

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", con sede in Palermo, Via Gino Marinuzzi n.3, è designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 96 del 3 febbraio 2011.

Articolo 2

(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla denominazione "Limone di Siracusa" presentati da l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" sono approvati.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 3

(Modifiche strutturali ed organizzazione)

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo ed il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali.

2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica al presente decreto.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dal 13 febbraio 2018.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

(Vigilanza)

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.

2. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)